

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 28 ottobre 2021, n. 123
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 – L.R. 4/2017 smi -D.G.R. 538/2021. Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2021. Prescrizione di misure di estirpazione ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Ostuni – Foglio n.83 - zona ex contenimento.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

VISTI

- Il D.lgs. 165/01 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- La L. n. 241/1990 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l’art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, secondo cui gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
- Il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché il D.lgs.196/03 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
- la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: *“Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 di adozione dell’atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico della Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;
- la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle posizioni organizzative dell’Osservatorio fitosanitario;
- la DDS n. 35 del 14/03/2019 inerente la delega di funzioni alle posizioni organizzative dell’Osservatorio fitosanitario;
- la DDS n. 72 del 18/06/2019 *“Seguito affidamento responsabilità di P.O. di cui alla nota prot. 6598 in data 17/05/2019. Organizzazione funzionale della Sezione. Delega funzioni ai sensi della 241/90 e s.m.i.”*.

VISTI

- il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

- il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- il Reg. (UE) n. 2020/1201 e s.m.i. della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.27 del 29/03/2019 "*Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto*" che ha modificato/integrato la disciplina giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena;
- il D. Lgs 19 del 02/02/2021 "*Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*";
- la legge n. 14 del 2007 "*Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali*";
- la legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" e s.m.i.;
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 09/06/2016 – Nelle cause riunite C-78/16 e C-79/16, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con decisioni del 16 dicembre 2015;
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 05/09/2019 – Sentenza C - 443/18 avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- la legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale per l'applicazione delle misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da *Xylella fastidiosa*;
- la D.G.R. 538 del 6/04/2021 che ha approvato il "*Piano d'azione 2021, redatto ai sensi dell'art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 nel territorio regionale*";
- la determina n° 39 del 14/05/2021 con cui l'Osservatorio fitosanitario ha approvato le procedure di attuazione della sorveglianza, campionamento, analisi di specie vegetali per il contrasto ed il controllo di *Xylella fastidiosa* e applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette;
- la determina n° 69 del 27/07/2021 di aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53* ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 e della D.G.R. 538/2021.

PREMESSO CHE

- Ai sensi del Reg. UE 2019/1702, la *Xylella fastidiosa* rientra tra gli organismi nocivi prioritari, per i quali il potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell'Unione.
- Il Reg. (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 ha disposto le misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*.

- Il comma 2, lettera b) dell'art. 15 del Reg. UE 2020/1201 prevede che lo Stato membro monitora, la presenza della *Xylella* in prossimità di siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale situati al di fuori dell'area di contenimento;
- L'art. 1 della L. R. 4 giugno 2007, n. 14 recita “ *La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.*”.
- Il Piano di azione approvato con DGR 538/2021 ha stabilito le aree da sottoporre a sorveglianza in attuazione del Reg. UE 2020/1201 e, in considerazione della necessità di :
 - tutelare la Piana degli olivi monumentali;
 - contenere la diffusione della *xylella fastidiosa* non solo nelle aree delimitate di cui alla DDS 39/2021, ma anche nella zona infetta compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’;
 - ridurre la pressione di inoculo dovuta alle piante infette presenti nella zona infetta compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’;

ha disposto che “*A conclusione dell'attività di sorveglianza delle aree delimitate e indenni, anche alla luce delle relative risultanze, si attuerà il monitoraggio nell'area infetta non sottoposta a sorveglianza annuale, delle specie specificate presenti nel raggio di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nella stagione di monitoraggio 2020. Tale attività riguarderà prioritariamente le piante infette individuate nella Piana degli olivi monumentali e nella provincia di Taranto.*”.

- L'Osservatorio, con nota di indirizzo ha disposto che ARIF deve:
 - anticipare l'attività di sorveglianza della Piana degli olivi secolari di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i. e delle zone infette individuate nel precedente monitoraggio 2020, rispetto alla calendarizzazione prevista nel Piano d'Azione di cui alla D.G.R. n. 538 del 2021;
 - sottoporre a monitoraggio l'area di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nelle precedenti stagioni di monitoraggio e, comunque, sulla base dell'analisi del rischio fitosanitario valutato dall'Osservatorio ed eventuali segnalazioni da parte dei soggetti interessati;
 - svolgere l'attività di sorveglianza nell'area della Piana compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’ dove attualmente si attuano misure di contenimento.
- La Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 67 di modifica della Legge regionale 29 marzo 2017, n. 4, dispone”7 bis. *La Regione Puglia tutela la Piana degli olivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, sottoponendola a monitoraggio per la verifica della presenza di Xylella fastidiosa. Laddove consentito dalla normativa vigente, i proprietari di olivi monumentali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2007, risultati infetti da Xylella fastidiosa possono essere autorizzati dall'Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all'estirpazione bensì ad adottare misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura delle branche principali, nell'innesto di coltivar resistenti e nell'applicazione delle misure di controllo del vettore. Tale autorizzazione è subordinata all'adozione di un dettagliato protocollo di intervento da parte della Giunta Regionale*”.

RICHIAMATI

- il comma 3 art. 1 del D. Lgs 19 del 02/02/2021 che recita “ *La protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) , della Costituzione.*”;

- il comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs 19/2021 che, tra le competenze dei Servizi fitosanitari regionali nel proprio ambito territoriale, prevede:
 - “a) l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento”.*
 - “o) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti.”;*
- l'art. 33 del D. Lgs 19/2021 che recita:
 - “1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti”.*
 - “2. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Effettuate le suddette forme di pubblicità, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.”;*
- la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 secondo cui l'Autorità competente deve procedere «immediatamente» all'attuazione delle misure fitosanitarie nell'ambito della gestione dell'emergenza fitosanitaria;
- gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
- l'art. 21-octies della L. 241/1990 s.m.i.;
- la nota della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. 3670 del 22/04/2021 inviata a tutti i Comuni della regione Puglia con la quale è stata trasmessa la D.G.R. 538 del 6 aprile 2021 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all'Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile alla popolazione.

DATO ATTO CHE

- dall'attività di sorveglianza sinora effettuata, sono state individuate ufficialmente piante infette nell'agro di Ostuni ricadente tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta 'Salento';
- I laboratori:
 - Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” (CRSFA) con i rapporti di prova n.1825 del 22/09/2021, n.1877 del 28/09/2021, n.1878 e 1879 del 28/09/2021, n.1897, 1893, 1894 del 29/09/2021, n.1934 del 04/10/2021, n. 1941 e 1942 del 05/10/2021, n. 1973, 1974 e 1975 del 08/10/2021;
 - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (Di.S.Te.B.A.) dell'Università del Salento, con i rapporti di prova n.11 del 08/09/2021, n.14 del 22/09/2021, n.16 del 29/09/2021 e n.17 del 06/10/2021;
 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) dell'Università

di Foggia, con i rapporti di prova n.7 del 17/09/2021, n.8 del 24/09/2021, n.9 del 01/10/2021 e n.10 del 08/10/2021;

- Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari (IAMB) con i rapporti di prova n.3 e 2/839 del 29/09/2021, n.2/848 del 30/09/2021, n.4 del 21/09/2021, n.5 del 15/09/2021, n.6 del 06/10/2021, n.2/893 del 11/10/2021 e n. 2/906 del 15/10/2021;
- Istituto per la Protezione delle Piante del CNR con i rapporti di prova n.127/P del 08/10/2021, n.126/P del 06/10/2021, n.128/P, 129/P e 131/P del 08/10/2021;

(tutti pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it), hanno comunicato gli esiti positivi delle analisi molecolari per *Xylella fastidiosa* sui campioni vegetali prelevati da Ispettori/Agenti/Assistenti fitosanitari, relativi a n°219 piante infette di olivo e n°1 pianta infetta di ginestra site in agro di Ostuni al Foglio n. 83 nonché le relative coordinate geografiche.

- Innovapuglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate in sede di monitoraggio, ha fornito i dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulle quali insistono le piante infette riportati nell'allegato C e rappresentati nell'allegato A del presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale.

ATTESO CHE

- A fronte delle piante infette individuate nell'agro di Ostuni, vi sono milioni di olivi anche monumentali o con caratteristiche di monumentalità non infetti, che devono essere salvaguardati;
- le piante di olivo monumentali ufficialmente riconosciute o con caratteristiche di monumentalità ufficialmente individuate infette, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67, possono essere sottoposte a innesto solo nel periodo primaverile e previa autorizzazione;
- le piante ufficialmente individuate infette, non devono rappresentare una fonte di infezione per l'areale circostante e si deve pertanto procedere alla loro estirpazione; tale misura fitosanitaria non sostituibile con altra misura fitosanitaria meno drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.lgs 19/2021 e, deve essere eseguita "immediatamente" così come ribadito dalla sentenza della Corte di Giustizia;
- la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale, perseguita dall'art. 500 e 650 del c.p. .

RITENUTO di dovere procedere con urgenza all'adozione del presente provvedimento dichiarandone l'immediata esecutività proprio per corrispondere all'obbligo in capo all'Osservatorio fitosanitario derivante dalla normativa europea e nazionale di applicare, senza indugio, le misure fitosanitarie di cui al Reg. (UE) 2020/1201.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'istruttore
Responsabile P.O. "Difesa attiva e produzione"
(dott. Francesco Colasuonno)

Il responsabile del procedimento
Responsabile P.O. "Lotte obbligatorie,
produzioni vivaistiche e sementire"
(dott.ssa Anna Percoco)

Ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione del presente provvedimento

DETERMINA DI

confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;

1. prescrivere, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'estirpazione di n°220 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa*, site nell'agro di Ostuni al foglio n. 83;
2. dare atto che le piante infette sono evidenziate nelle ortofoto di cui allegato A;
3. stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante infette è la seguente:
 - a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
 - b) Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
 - Portale www.emergenzaxylella.it
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it
 - c) ciascun proprietario/conduttore, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 7 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, comunica all'Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.it - francesco.colasuonno@regione.puglia.it) e all'ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it) mediante il modello di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it, se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF;
 - d) il proprietario, nel caso di estirpazione su base volontaria, deve procedere entro massimo 10 gg dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
 - e) in caso di estirpazione eseguita da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 gg successivi alla comunicazione del proprietario;

- f) se il proprietario, decorsi i termini indicati al punto c), non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 gg successivi;
- g) nei casi di rifiuto da parte del proprietario all'esecuzione delle misure fitosanitarie, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario;
- h) le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/Agenti/Assistenti fitosanitari.
4. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette, con la seguente modalità:
- effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori dell'organismo specificato ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
 - estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
5. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
- essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
6. stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore fitosanitario o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
7. stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.
8. stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuti in corso di perfezionamento. Il proprietario può comunicare all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato B parte integrante del presente atto), scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it.

Il presente atto si trasmette con unica PEC:

- al Comune di Ostuni affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati alle estirpazioni;

- all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 538/2021 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
- al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n° 9 (nove) facciate e dagli allegati A, composto da 13 (tredici) facciate, B, composto da 2 (due) facciate, e C composto da 11 (undici) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e all'Assessore all'Agricoltura.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)




**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
SERVIZIO CONTROLLI, LOTTE OBBLIGATORIE, AUTORIZZAZIONI E PAN**


**ALLEGATO A alla DDS n. 123 del 28/10/2021
(da A/1 ad A/12)**


Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dalle ortofoto da A/1 ad A/12
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)


Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 29-10-2021 12:01:49
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024











Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagina
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

ARIF
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
francesco.colasuonno@regione.puglia.it

OGGETTO: Anno 2021 – DDS N. _____ DEL _____ COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.

Con la presente il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____Codice Fiscale_____ in qualità di _____ (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara **di procedere all'estirpazione** delle piante di cui alla DDS in oggetto:

- tramite ARIF**
- a proprie cure e spese (abbattimento volontario)**

In caso di **abbattimento volontario**, rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica:

- Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data _____ con

<input type="checkbox"/> Deltametrina	<input type="checkbox"/> Fosmet
<input type="checkbox"/> Acetamiprid	<input type="checkbox"/> Spinetoram

 (indicare uno, apponendo una X);
- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del _____;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico _____ (necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a:

- nome e cognome _____
- nato/a il _____ a _____
- Codice fiscale _____
- residente in _____ a _____
- codice IBAN _____

(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data _____

In Fede, _____
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpiana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it

Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagina

Il Dirigente della Sezione

Dott. Salvatore Infantino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La _____ sottoscritto/a _____ nato/a _____ a _____ (____)

Il _____ C.F. _____, residente a _____ (____),

in _____ n. _____, consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere _____ (1), dei terreni ubicati in agro di _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____
_____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____
_____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____

e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) *Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...*

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 11 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

Firmato digitalmente da:
 SALVATORE INFANTINO
 Registro Imprese
 Partita IVA n. 0210202112/0325
 Seriali certificate: 804277
 Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021									
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	
Ex contenimento	Ostuni	1226939	83	12	OLIVIERI GIULIA	Olivo	17,5157401	40,73951139	
		1226847				Olivo	17,5158979	40,73951361	
		1226870				Olivo	17,51583453	40,73961788	
		1227322				Olivo	17,51570505	40,73972641	
		1226817				Olivo	17,51597271	40,73958524	
		1218593				Olivo	17,51585802	40,73943985	
		1227177				Olivo	17,51546206	40,73962271	
		1227407				Olivo	17,51557703	40,7398022	
		122727483				Olivo	17,51557291	40,73969084	
		1218830				Olivo	17,51554733	40,73929016	
		1218741				Olivo	17,51572201	40,73934478	
		1221054				Olivo	17,51678114	40,73913037	
		1218492				Olivo	17,51606284	40,73919736	
		1218534				Olivo	17,51602649	40,73929253	
		1221159				Olivo	17,51656338	40,73904199	
		1218485				Olivo	17,5161249	40,73917079	
1218519	Olivo	17,5161171	40,73924702						
1218569	Ginestra	17,51603484	40,73936551						
1218507	Olivo	17,51604643	40,73924304						

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 11 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Ostuni	83	14	PECERE FRANCESCO	1219874	Olivo	17,51643704	40,73911826
					1219920	Olivo	17,51645651	40,73909783
					1218654	Olivo	17,51579214	40,73929629
					1221165	Olivo	17,51657021	40,73897214
					1202771	Olivo	17,51665824	40,7385763
					1205226	Olivo	17,51692833	40,73885625
					1204959	Olivo	17,5169717	40,73874301
					1205655	Olivo	17,51716774	40,73896033
					1203583	Olivo	17,51656526	40,73872387
					1203851	Olivo	17,51662168	40,73881951
					1204033	Olivo	17,51691608	40,73899298
1203146	Olivo	17,51627171	40,73870637					
1203559	Olivo	17,51651116	40,73870028					
1207683	Olivo	17,51725949	40,73890212					
1204043	Olivo	17,51690438	40,73905213					
1204012	Olivo	17,5168195	40,73902413					
1205285	Olivo	17,51695712	40,73893384					
1203842	Olivo	17,51657393	40,73879918					
1205324	Olivo	17,51700402	40,7389103					
1202997	Olivo	17,51638823	40,7385223					
1204061	Olivo	17,51695654	40,7390828					
1204671	Olivo	17,51664206	40,73871653					

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 11 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

1204651	Olivo	17,51662356	40,7387459
1204732	Olivo	17,51679414	40,73883767
1204575	Olivo	17,51670849	40,73868924
1203270	Olivo	17,5163886	40,73867022
1203679	Olivo	17,51651274	40,7387698
1204066	Olivo	17,51701556	40,73905736
1203925	Olivo	17,5166776	40,73886211
1203389	Olivo	17,51644654	40,73867108
1203688	Olivo	17,51646098	40,73881858
1204017	Olivo	17,51675002	40,73903646
1204048	Olivo	17,516967	40,73902215
1202917	Olivo	17,51652308	40,73860995
1204907	Olivo	17,51684617	40,73871238
1202954	Olivo	17,51656729	40,73854112
1203941	Olivo	17,51668019	40,7389214
1203520	Olivo	17,51644817	40,73874115
1204632	Olivo	17,51667922	40,73878112
1204931	Olivo	17,51687029	40,73868493
1203864	Olivo	17,51659659	40,73889044
1204890	Olivo	17,51688719	40,73874488
1207759	Olivo	17,51717835	40,73886757
1204990	Olivo	17,51695473	40,73877611

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 11 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Ostuni	1216783	83	21	HAHN GERHARD RALF ACHIM	Olivo	17,51449227	40,73834388
		1219997				Olivo	17,51523443	40,73863319
		1218837				Olivo	17,51538275	40,73813541
		1214955				Olivo	17,5150153	40,73773926
		1197561				Olivo	17,51534692	40,73749433
		1209891				Olivo	17,51621371	40,73828905
		1210122				Olivo	17,5162195	40,73840494
		1210139				Olivo	17,51616885	40,73845888
		1209842				Olivo	17,51634186	40,7382904
		1211069				Olivo	17,51568168	40,73755281
		1210494				Olivo	17,51600294	40,738217
Ex contenimento	Ostuni	1209909	83	22	D'AMICO NICOLA	Olivo	17,51628582	40,73828194
		1210995				Olivo	17,51550683	40,73787057
		1210449				Olivo	17,51599946	40,73834378
		1210004				Olivo	17,51627044	40,73837079
		1210964				Olivo	17,51550946	40,73796073
		1210672				Olivo	17,51567286	40,73809545
		1210694				Olivo	17,51570588	40,73814727
		1210022				Olivo	17,51640337	40,73838262
		1210457				Olivo	17,51591673	40,73830114
		1210549				Olivo	17,51590932	40,73813531
		1210541				Olivo	17,51583065	40,73816975

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 11 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Ostuni	1227350	<ul style="list-style-type: none"> • LAURITANO IVANA • PASQUALE ANTONIO 	72	83	1227350	Olivo	17,51581418	40,73579017		
		1212335		72	83	1212335	Olivo	17,51270726	40,73849528		
		1210834				1210834	Olivo	17,51342878	40,73765086		
		1210424				1210424	Olivo	17,51326357	40,73752079		
		1211832				1211832	Olivo	17,51328125	40,73794228		
		1212971				1212971	Olivo	17,51358569	40,73814411		
		1210134				1210134	Olivo	17,51328636	40,73761419		
		1210267				1210267	Olivo	17,51346036	40,73760807		
		1211542			75	83	1211542	Olivo	17,51339512	40,73779515	
		1212845					1212845	Olivo	17,51369249	40,73814192	
		1209449					1209449	Olivo	17,51308584	40,73753885	
Ex contenimento	Ostuni	1209485	<ul style="list-style-type: none"> • TURCO GIOVANNA 	75	83	1209485	Olivo	17,51312301	40,7375909		
		1211776				Olivo	17,51326694	40,73789749			
		1209604				Olivo	17,51306668	40,73748319			
		1210173				Olivo	17,51334545	40,73754665			
		1212117				116	83	1212117	Olivo	17,51332149	40,73818623
		1218699						1218699	Olivo	17,5143528	40,73789067
		1218752						1218752	Olivo	17,51422137	40,73791099
		1218515				134	83	1218515	Olivo	17,51456469	40,73775755
		1217080						1217080	Olivo	17,51433654	40,73815881
		1218503						1218503	Olivo	17,51460761	40,73781039
		1218460						1218460	Olivo	17,51469612	40,73784698
Ex contenimento	Ostuni	<ul style="list-style-type: none"> • TURCO FILIPPO • MONOPOLI FILOMENA 	116	83	1212117	Olivo	17,51332149	40,73818623			
					1218699	Olivo	17,5143528	40,73789067			
					1218752	Olivo	17,51422137	40,73791099			
					1218515	134	83	1218515	Olivo	17,51456469	40,73775755
					1217080			1217080	Olivo	17,51433654	40,73815881
					1218503			1218503	Olivo	17,51460761	40,73781039
					1218460			1218460	Olivo	17,51469612	40,73784698
					1218699			1218699	Olivo	17,5143528	40,73789067
					1218752			1218752	Olivo	17,51422137	40,73791099
					1218515	134	83	1218515	Olivo	17,51456469	40,73775755
					1217080			1217080	Olivo	17,51433654	40,73815881

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 11 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

1204653	Olivo	17,51397192	40,73757668
1203983	Olivo	17,51386061	40,73793843
1205222	Olivo	17,51413886	40,73762894
1205556	Olivo	17,51438994	40,73756091
1202372	Olivo	17,51373064	40,73743708
1205614	Olivo	17,51440843	40,73752238
1202413	Olivo	17,5138411	40,73745997
1205981	Olivo	17,51399037	40,73767626
1204018	Olivo	17,51376405	40,73800499
1198462	Olivo	17,51442247	40,73737238
1198867	Olivo	17,51396393	40,73734033
1205902	Olivo	17,51394778	40,73770268
1202479	Olivo	17,51379289	40,73739729
1203461	Olivo	17,51387252	40,73773444
1203635	Olivo	17,51380831	40,73782157
1202779	Olivo	17,51384184	40,73743086
1204816	Olivo	17,51390664	40,73757427
1206334	Olivo	17,51418248	40,73773063
1205393	Olivo	17,51432061	40,73752282
1205303	Olivo	17,51422917	40,73759723
1206232	Olivo	17,51407828	40,73779477
1205020	Olivo	17,51407921	40,73758379

